

PIERACCINI. Insisto perchè mi pare che oggi si potrebbe accettare il principio di massima dei concorsi, salvo poi a regolare la materia in altra occasione.

La Camera così avrebbe separato ciò che dovrebbe essere materia della legge e ciò che deve essere materia del regolamento. Ripeto che insisto nella proposta fatta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Pieraccini insiste nel suo articolo 17 bis di cui ho già data lettura.

Il ministro dell'istruzione pubblica dichiara di non accettarlo. Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Del personale assistente, tecnico e subalterno.

Art. 18.

Gli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Università e agli altri Istituti d'istruzione superiore sono stabiliti in conformità della tabella F, annessa alla presente legge.

Si dia lettura della tabella F.

CIMATI, segretario, legge:

TABELLA F.

Tabella degli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle regie Università ed agli altri regi Istituti d'istruzione superiore.

GRADO	Stipendio iniziale	Aumenti quinquennali	Aumenti sessennali
Aiuti	2,000	—	Due aumenti sessennali del decimo dello stipendio iniziale, decorrenti, per coloro che hanno diritto altresì agli aumenti quinquennali, dal giorno nel quale l'ultimo aumento fu conseguito.
Assistenti	1,500	—	
1 Astronomi	3,500	3 di L. 500 ciascuno	
Astronomi aggiunti	2,500		
Assistenti degli osservatori astronomici	2,000		
Capi tecnici	2,000		
Tecnici	1,500		
2 Aiutanti tecnici	1,000	—	
Levatrici	1,500	—	
Levatrici assistenti	1,000	—	
3 { Bidelli e custodi	1,200	4 di L. 150 ciascuno	
	{ Inservienti		